

SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA

**Schema di relazione illustrativa della scelta della
modalità di gestione del servizio pubblico locale
(d.lgs. 201/2022, art. 14, commi 2, 3 e 4; art. 31, commi
1 e 2)**

INTRODUZIONE

Al fine di supportare gli enti affidanti nella redazione della relazione prevista dall'art. 14, comma 3, del d.lgs. 201/2022 circa la scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale, è stato predisposto uno schema tipo di tale relazione.

Lo schema proposto è finalizzato a orientare l'azione degli enti interessati verso comportamenti uniformi e conformi alla normativa vigente, favorendo la diffusione di *best practices*.

Si evidenzia altresì che, a sensi dell'art. 31, comma 5 del d.lgs. 201/2022, *“gli atti e i dati di cui al presente articolo sono resi disponibili dall'ente che li produce in conformità a quanto previsto dall'articolo 50 del decreto legislativo n. 82 del 2005”*. Pertanto, al fine di rendere il contenuto degli atti e delle informazioni trasmesse chiaro e controllabile, l'ente affidante esplicita i dati di dettaglio utilizzati e fornisce le informazioni utili a rendere agevolmente fruibili e riutilizzabili i predetti dati.

INFORMAZIONI DI SINTESI	
Oggetto dell'affidamento	Gestione e miglioramento gestionale della piscina comunale
Importo dell'affidamento	€ 7.743.580,00
Ente affidante	Comune di Molfetta (BA) C.F. 00306180720
Tipo di affidamento	Concessione di servizi
Modalità di affidamento	Affidamento tramite procedura a evidenza pubblica (d.lgs. 201/2022, art. 14, comma 1, lett. a)
Durata dell'affidamento	15 anni
Territorio e popolazione interessata dal servizio affidato o da affidare:	Territorio del Comune di Molfetta (BA)

Soggetto responsabile della compilazione	
Nominativo:	Dott. Antonio Allegretta
Ente di riferimento	Comune di Molfetta (BA)
Area/servizio:	Settore 1°: Bilancio Patrimonio Partecipate e Servizi Istituzionali
Telefono:	080.244.63.67
Email/PEC	ufficio.sport@comune.molfetta.ba.it/ufficiospo@cert.comune.molfetta.ba.it
Data di redazione	21/10/2024

SEZIONE A - CONTESTO GIURIDICO E INDICATORI DI RIFERIMENTO

A.1 - Contesto giuridico

Il D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, entrato in vigore il 31 dicembre 2022, ha introdotto una serie di disposizioni normative volte al riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

In particolare, all'articolo 14 comma 3 è prevista, riguardo alla scelta della modalità di gestione di un servizio, la redazione di una relazione in capo all'ente affidante.

Il suddetto Decreto ha inoltre abrogato l'art.34, co. 20, del d.l. 18 ottobre 2012 n.179 che prevedeva la redazione di un'apposita relazione *"...che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste"*,

Per effetto dell'entrata in vigore del D. Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 tale norma è stata abrogata. L'analisi normativa procede quindi sulla base della nuova normativa di riferimento ed in particolare:

- ai sensi dell'art. 3 Principi generali del servizio pubblico locale
 - comma 1 "I servizi di interesse economico generale di livello locale rispondono alle esigenze delle comunità di riferimento e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità."
 - comma 2 "L'istituzione, la regolazione e la gestione dei servizi pubblici di interesse economico generale di livello locale rispondono a principi di concorrenza, sussidiarietà, anche orizzontale, efficienza nella gestione, efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini, sviluppo sostenibile, produzione di servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati, applicazione di tariffe orientate a costi efficienti, promozione di investimenti in innovazione tecnologica, proporzionalità e adeguatezza della durata, trasparenza sulle scelte compiute dalle amministrazioni e sui risultati delle gestioni."
 - comma 3 "Nell'organizzazione e nella erogazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale è assicurata la centralità del cittadino e dell'utente, anche favorendo forme di partecipazione attiva."
- ai sensi dell'art. 10 Perimetro del servizio pubblico locale e principio di sussidiarietà
 - comma 1 "Gli enti locali e gli altri enti competenti assicurano la prestazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale ad essi attribuiti dalla legge."
 - comma 2 "Ai fini del soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali, gli enti locali favoriscono, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, e delle imprese, anche con apposite agevolazioni e semplificazioni."
 - comma 3 "Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono istituire servizi di interesse economico generale di livello locale diversi da quelli già previsti dalla legge, che ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali."
 - comma 4 "I servizi di cui al comma 3 sono istituiti in esito ad apposita istruttoria, sulla base di un effettivo confronto tra le diverse soluzioni possibili, da cui risulti che la prestazione dei servizi da parte delle imprese liberamente operanti nel mercato o da parte di cittadini, singoli e associati, è inidonea a garantire il soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali."
 - comma 5 "La deliberazione di istituzione del servizio dà conto degli esiti dell'istruttoria di cui al comma 4 e può essere sottoposta a consultazione pubblica prima della sua adozione."
- all'art. 14 Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale
 - comma 1 "Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un

singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:

- a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
 - b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
 - c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;
 - d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.”
- comma 2 “Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.”
 - comma 3 “Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovra compensazioni.”
- all'art. 15 Affidamento mediante procedura a evidenza pubblica
 - comma 1 “Gli enti locali e gli altri enti competenti affidano i servizi di interesse economico generale di livello locale secondo la disciplina in materia di contratti pubblici, favorendo, ove possibile in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare l'effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore.”

Con la Legge 8/08/2019 n. 68 il Governo fu delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi, nonché della disciplina relativa alla costruzione di nuovi impianti sportivi, alla ristrutturazione e al ripristino di quelli già esistenti, compresi quelli scolastici.

Detta disciplina fu introdotta, tra gli altri, dal Decreto Legislativo 28/02/2021 n. 38 entrato in vigore il 1° gennaio 2023.

Il D. Lgs. 38/2021:

- all'art. 4 Misure di concentrazione, accelerazione e semplificazione prevede la disciplina del procedimento amministrativo semplificato finalizzato all'ammodernamento e la costruzione di impianti sportivi, nonché di tutti gli interventi necessari a riqualificare le infrastrutture sportive, attraverso la presentazione di specifico progetto di fattibilità all'Ente locale;
- all'art. 5 “Associazioni e Società sportive senza fini di lucro” consente che, nel caso in cui, il progetto sia presentato da associazioni e società sportive senza fini di lucro l'ente locale possa disporre l'affidamento diretto della gestione gratuita dell'impianto;
- all'art. 6 “Uso degli impianti sportivi” dispone che l'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte

le società e associazioni sportive. Altresì prevede che nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione sia affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari.

A.2 - Indicatori di riferimento e schemi di atto

La Legge Regionale n. 33/2006 della Regione Puglia denominata "Norme per lo sviluppo dello sport per tutti" regola l'attività regionale nell'ambito sportivo.

Ai sensi dell'art. 19 della suddetta Legge Regionale n. 33/2006 "La gestione degli impianti sportivi è affidata dagli enti territoriali proprietari, in via preferenziale, favorendone l'aggregazione a federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e/o dal CIP, società e associazioni sportive dilettantistiche aventi i requisiti indicati dall'articolo 50 della Legge n. 289/2002 e successivi regolamenti attuativi".

Nell'affidamento della gestione degli impianti sportivi, si deve tener conto anche delle "Linee guida per la gestione degli impianti sportivi" approvate con D.G.R. della Regione Puglia del 10 marzo 2020 n. 338 che definiscono, tra l'altro le modalità di affidamento ed i requisiti di partecipazione e del D. Lgs 28 febbraio 2021, n. 38 emanato in attuazione della legge delega 8 agosto 2019, n. 86 in particolare l'articolo 6.

SEZIONE B – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

B.1 - Caratteristiche del servizio

Il Comune di Molfetta, in seguito all'esecuzione dei lavori di ristrutturazione intende procedere alla rivitalizzazione di un impianto natatorio inaugurato nel 2002.

La piscina è situata in un'area di circa 7500 mq che si affaccia sul mare in un tratto di costa situata a sud dell'abitato in prossimità del campo sportivo di atletica e di un piccolo palasport comunale. La strada litoranea (ex statale adriatica) consente il facile accesso agli impianti dotati di due ampi parcheggi di pertinenza.

La superficie coperta dell'edificio è di circa 2.100 mq ed è occupata:

- dalla piscina coperta da 25 x 12,50 mt, con annessa vasca didattica da mt, 12,50 x 6 m (ambiente vasche int 42 x 27,6 per circa mq 1150) contenente anche una tribuna per circa 300 spettatori;
- dalla zona servizi di supporto a piano terra comprendente spogliatoi bagnanti e spogliatoi istruttori con relativi servizi igienici e docce, atrio di ingresso bagnanti e ingresso indipendente per il pubblico con relativi servizi igienici. La superficie complessiva dei servizi al piano terra risulta di circa mq 950.
- un secondo livello situato sopra la zona servizi comprende alcuni spazi complementari per gli utenti quali bar e hall di attesa, sala riunioni, uffici e servizi igienici per il pubblico. La superficie complessiva del secondo livello è di circa mq 380. Da questo livello è consentito l'accesso dall'alto alla tribuna per il pubblico nell'ambiente vasca.

L'ingresso al piano interrato è possibile dall'accesso carrabile per mezzo di una rampa. In esso sono presenti i locali tecnici (centrale termica, cogeneratore, centrale idrica e trattamento delle acque, centrale termo-ventilazione) e le vasche (vasca di compenso, vasca di riserva idrica, vasca nuoto e scuola nuoto).

I servizi (spogliatoi, infermeria, palestra, piscine, tribuna, bagni, depositi) compongono il piano terra, mentre il piano primo prevedeva un'area amministrativa e una zona bar.

Gli spogliatoi sono organizzati mediante box a rotazione (14 per ogni settore) e spogliatoi comuni (mq 150 circa per ogni settore) per assicurare A rispetto delle dimensioni richieste. Inoltre sono previsti spazi per docce (12 docce per settore) e servizi igienici. Sono stati realizzati due gruppi di spogliatoi per istruttori e giudici di gara ed una infermeria pronto soccorso con i relativi servizi igienici e docce. In adiacenza al piano vasca vi sono anche il deposito attrezzi e la palestra accessibile anche dagli spogliatoi.

L'atrio di ingresso consente l'accesso alla segreteria reception e, quindi, agli spogliatoi ed ai servizi di supporto per atleti, nuotatori e istruttori. Attraverso una scala in acciaio interna si accede al piano superiore, al bar ed alla tribuna spettatori. L'accesso alla tribuna è consentito anche indipendentemente attraverso un ulteriore accesso riservato agli spettatori direttamente dall'esterno.

A carico del concessionario è previsto l'intervento di riqualificazione dell'area incolta così suddivisa:

- una zona con pavimentazione amovibile in legno, sopraelevata al quale si può accedere con scalette in legno e rampe per disabili secondo la normativa vigente. Quest'area sarà adibita all'installazione di una vasca ludica scoperta con una superficie di circa 180 mq, interamente rivestita in PVC con perimetro stondato e profondità variabile, con all'interno giochi d'acqua;
I pavimenti in legno per esterno, infatti, garantiscono un comportamento termico tale da migliorarne la fruibilità a piedi scalzi anche nelle ore più calde. Inoltre, garantiscono una lunga durata nel tempo, stabilità e resistenza agli agenti atmosferici.
- una zona a verde (zona solarium), suddivisa in due livelli da un muretto con cespugli, uno a quota + 0,00 m s.l.m e l'altro a quota + 1,30 m s.l.m, con ombrelloni e piccoli gazebo che consentono di creare zone ombreggiate, dalla quale si può accedere alla zona servizi retrostante;
- una zona servizi, sempre con pavimentazione in legno, con chiosco – bar, giochi per bambini, servizi igienici e docce a disposizione degli ospiti.

Gli interventi sull'area esterna devono essere conformi ai pareri già espressi:

- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio n.34.43.04/24 del 30/08/20219 acquisita al protocollo n.54753 il 05/09/20219;
- Capitaneria di Porto di Molfetta acquisita al protocollo n.0056783 del 16/09/2019.

In particolare dovranno essere garantiti i seguenti requisiti:

Pavimentazione esterna

La conservazione della pavimentazione esistente esterna fino all'accesso al mare, previa pulizia e sostituzione delle parti ammalorate;

Area a verde

L'area incolta dovrà essere riqualificata al fine di creare una zona perimetrale di qualità e di interesse pubblico, poiché si rivolge alla comunità in modo da garantire un servizio che permettere di utilizzare gli spazi non solo dell'impianto natatorio esistente, ma anche di una zona destinata al relax e allo svago.

L'area dovrà essere interamente sistemata a verde e sarà completata dalla piantumazione di ulteriori essenze autoctone, così come indicato dalla Soprintendenza.

L'area esterna, inoltre, dovrà essere dotata, solo nella stagione estiva, di elementi aventi caratteristiche di totale amovibilità, così come indicato dalla Soprintendenza, quali:

- Delle file di ombrelloni e sdraio (zona solarium);
- Una piscina amovibile a servizio del pubblico, in particolare dei bambini, poiché avrà al suo interno dei giochi acquatici, anch'essi amovibili;
- Un'area giochi per i bambini;
- Un chiosco/bar situato in adiacenza all'edificio esistente della piscina comunale, costituito da elementi prefabbricati in legno, completamente amovibili.
- Il gruppo di servizi dei bagni e docce, anche questo situati in adiacenza all'edificio esistente dell'impianto natatorio, e anch'esso prefabbricato e completamente amovibile;
- Il blocco di spogliatoi e la biglietteria, posizionati in prossimità dell'entrata, costituiti da moduli prefabbricati amovibili.

Tutta l'area a verde sarà caratterizzata da percorsi di lastre in pietra che permetteranno l'accesso ai vari servizi dell'area, in un contesto completamente naturale, così come indicato dalla Soprintendenza.

Accesso al mare

Tale riqualificazione prevede la riapertura dell'accesso diretto al mare con una doppia rampa, aventi larghezza di 1,50 mt e lunghezza di 10 mt ciascuna, rispettando così le norme in termini di superamento delle barriere architettoniche.

Tutte le superfici previste eliminano le barriere architettoniche, rendendo la nuova area totalmente accessibile ai diversamente abili ai sensi del D.M. 14 giugno 1989 n. 236. Inoltre, la nuova area disporrà di idonei dispositivi e sistemazioni antincendio, nel rispetto della vigente normativa.

Tale intervento fornisce un ulteriore comfort per i visitatori, oltre a riassegnare all'area in questione una forte valenza paesaggistica.

Come precedentemente detto, tutti servizi che caratterizzeranno l'area esterna adiacente all'edificio dell'impianto natatorio, avranno carattere di amovibilità.

Pertanto se nella stagione estiva l'area esterna sarà dotata di ombrelloni, sdraio, giochi per i bambini, piscina ludica, bar, bagni, spogliatoio e biglietteria, nella stagione invernale tutti questi elementi saranno rimosse, le zone saranno inerbite, così da avere un'area totalmente a verde, sempre a servizio del pubblico.

L'Amministrazione ritiene che l'affidamento in concessione della gestione della piscina sia la soluzione migliore per garantire un'ottimale ed efficiente gestione dello stesso impianto natatorio, in vista del soddisfacimento dei bisogni dei cittadini di Molfetta e dei Comuni limitrofi.

Infatti, la gestione di un impianto sportivo rientra nell'area dei servizi alla persona, in quanto viene senza alcun dubbio riconosciuta l'importanza dello sport, inteso come pratica sportiva, della salute e dell'aggregazione sociale. Lo sport è considerato un'esigenza sociale e pertanto occorre prevedere e corrispondere un'adeguata organizzazione e dotazione dei servizi, capaci non solo di assecondare e soddisfare, ma anche di sviluppare la domanda di sport. Gestire un impianto sportivo significa gestire un "servizio pubblico" inteso quest'ultimo quale "un'attività esercitata per erogare prestazioni volte a soddisfare bisogni collettivi ritenuti indispensabili in un determinato contesto sociale", un servizio che ha per oggetto la produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo della Comunità locale.

Quindi, la necessità di assicurare l'erogazione del servizio di gestione della piscina di che trattasi e di avere uno stabile ed unico soggetto gestore che si rapporti con il Comune, costituiscono ragioni adeguate a procedere all'affidamento a un soggetto esterno, scelto mediante procedura contemplata dal D. Lgs. n. 36/2023.

La gestione diretta dell'impianto sportivo comporterebbe infatti per il Comune un impiego di risorse e un'adeguata organizzazione e dotazione dei servizi capaci di valorizzare la struttura e di garantire l'esercizio della pratica sportiva da parte della collettività di cui l'Ente, ad oggi, non dispone né si prevede possa disporre in futuro delle risorse umane occorrenti ad assicurare le predette esigenze.

La concessione riguarderà la gestione integrale dell'impianto sportivo ivi comprese la manutenzione straordinaria e ordinaria mediante manutenzione programmata e la custodia dell'impianto.

Il contesto territoriale in cui è ubicata la piscina comunale ed il progressivo aumento di strutture analoghe nei Comuni limitrofi ne penalizzano, ad oggi, i prevedibili risultati gestionali e ne minano la concorrenzialità sul territorio.

B.2 - Obblighi di servizio pubblico e relative compensazioni

Gli obblighi di servizio pubblico si sostanziano nei requisiti specifici imposti dalle autorità pubbliche al fornitore del servizio per garantire il conseguimento di alcuni obiettivi di interesse pubblico e la ratio degli stessi va ricercata nella necessità di garantire l'equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l'interesse generale, garantendo che i servizi di interesse economico generale siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità) indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità) oltre alla trasparenza ed al carattere economicamente accessibile del servizio.

Per quanto riguarda il servizio di gestione del centro natatorio, trattasi di servizio pubblico locale ed in quanto tale deve essere offerto con modalità che ne garantiscano l'accesso per tutti gli utenti e a prezzi accessibili. L'erogazione del servizio dovrà essere ispirata ai principi di seguito elencati.

Eguaglianza: l'erogazione del servizio deve essere ispirata al principio di uguaglianza di comportamento nei confronti di tutti gli utenti ammessi alla fruizione del servizio, nel rispetto dei diritti degli stessi. Le regole riguardanti i rapporti tra utenti e servizi pubblici e l'accesso ai servizi pubblici devono essere uguali per tutti. Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche. Va garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, fra le diverse categorie o fasce di utenti.

Imparzialità: il gestore del servizio ha l'obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di obiettività ed imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole delle condizioni generali e specifiche del servizio e le norme regolatrici del settore.

Continuità: l'erogazione del servizio da affidare dovrà essere continua, regolare e senza interruzioni. In caso di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio per cause non imputabili al gestore, quest'ultimo dovrà adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile.

Partecipazione: la partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio pubblico dovrà essere garantita per tutelare il diritto alla corretta fruizione del servizio. L'utente potrà presentare reclami, produrre documenti, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio.

Efficienza, efficacia ed economicità, trasparenza: il servizio pubblico dovrà essere erogato in modo da garantire l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la trasparenza finalizzato ad assicurare un adeguato livello di valorizzazione dell'offerta al pubblico.

I servizi al pubblico occupano in questo contesto un ruolo fondamentale perché è attraverso loro che avviene il primo contatto tra utente/visitatore e l'istituzione pubblica, il loro modo di essere costituisce la prima vera percezione della qualità dell'offerta.

Tutte le prestazioni oggetto della concessione sono da considerarsi ad ogni effetto servizio di pubblico interesse e pertanto per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate.

Il concessionario dovrà utilizzare e fare utilizzare l'impianto in modo corretto, usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata.

La piscina dovrà essere aperta al pubblico e alle attività sportive anche di tipo ricreativo, sociale e formativo.

Le finalità principali che il concessionario dovrà perseguire sono le seguenti:

- avvio e messa in funzione della piscina;
- gestione ottimale della struttura;
- razionalizzazione dei costi e dei consumi energetici mediante l'uso efficiente dell'energia;

Il Concessionario:

- sarà tenuto a gestire, mediante la propria organizzazione, l'impianto natatorio garantendone la massima apertura in termini di orario e di periodo, il massimo utilizzo e la massima fruibilità secondo criteri propri dell'uso pubblico;
- dovrà promuovere, coordinare, attuare, gestire e controllare tutte le attività relative all'utilizzo dell'impianto natatorio nonché eventuali attività collaterali;
- dovrà garantire la promozione e lo sviluppo delle attività sportive e ricreative attraverso la più ampia partecipazione e fruizione da parte dell'utenza, secondo principi generali di imparzialità e obiettività, offrendo proposte in grado di coinvolgere un'utenza eterogenea per età e interessi.

L'organizzazione delle attività dovrà essere improntata ai criteri di efficienza ed efficacia e dovrà rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza; chiunque frequenti, a qualsiasi titolo, la piscina è infatti da considerare fruitore di pubblico servizio.

La destinazione d'uso degli spazi in cui l'impianto è articolato, non può essere modificata autonomamente dal concessionario, ma solo dopo l'acquisizione dell'autorizzazione del Comune.

Il gestore formulerà le tariffe relative alla fruizione del servizio, assicurando prezzi agevolati per favorire particolari attività, fasce di utenza meritevoli di attenzione sociale (anziani, disabili, etc.).

Il canone annuo della concessione risulterà dall'applicazione dell'aumento offerto dall'aggiudicatario in sede di gara all'importo a base d'asta **di € 10.000,00 annui per l'intera durata della concessione.**

SEZIONE C - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA

C.1 - Specificazione della modalità di affidamento prescelta

La gestione del servizio del centro natatorio sarà affidata attraverso lo strumento della concessione di servizi (in quanto il valore del servizio di gestione è prevalente rispetto ai lavori di completamento).

Al fine di perseguire il maggior grado di efficienza possibile nel perseguimento del pubblico interesse si ritiene che l'erogazione del servizio debba avvenire attraverso un unico operatore, che consenta allo stesso di massimizzare economie di scala ed al Comune di ottimizzare le procedure di controllo della qualità del servizio.

La modalità di scelta del concessionario, quale unico operatore, trova corrispondenza tra quelle previste dall'art. 14 del D. Lgs. 201/2022 e di cui al comma 1 lettera a) "affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea".

Altresì trova perfetta corrispondenza con le previsioni di cui all'art. 15 del citato D. Lgs. 201/2022 il quale indica una preferenza per l'affidamento di servizi in concessione in luogo dell'appalto. La concessione sarà affidata ai sensi dell'art. 176 e seguenti del D.L. vo n°36/2023.

C. 2 - Illustrazione della sussistenza dei requisiti europei e nazionali per la stessa e descrizione dei relativi adempimenti

La gestione della piscina di proprietà comunale risulta possedere le caratteristiche del servizio pubblico locale a rilevanza economica, poiché sussiste in ambito privatistico come distinta attività economica e, in ambito pubblico, non può essere considerata mera attività strumentale per l'amministrazione locale, poiché eroga servizi alla popolazione finanziati dalle tariffe di contribuzione degli utenti.

In quanto servizio pubblico locale deve essere offerto con modalità che garantiscano l'accesso in condizioni di parità per tutti gli utenti e a prezzi accessibili. Ciò posto, si ritiene che sussistano specifiche ragioni, connesse alla necessità di assicurare il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui sopra, per l'affidamento in esclusiva ad un soggetto terzo del servizio in questione in relazione alla necessità di acquisire in proprio la gestione del servizio pubblico.

L'affidamento del servizio in concessione, mentre da un lato trasferisce la titolarità del servizio, dall'altro consente di mantenere in capo all'Amministrazione la potestà di regolazione e controllo del medesimo, sia per quanto riguarda la regolarità e la qualità delle prestazioni che per la disciplina delle tariffe e dei rapporti con l'utenza.

Pertanto, nel caso specifico, trattandosi di un impianto a rilevanza economica, il Comune di Molfetta procederà all'affidamento di cui trattasi mediante ricorso all'istituto della concessione di servizi ai sensi dell'art. 176, del citato D.Lgs. 36/2023, e successivi.

Per quanto riguarda il criterio di aggiudicazione, si intende procedere alla scelta del concessionario tramite l'espletamento di procedura, ai sensi degli artt. 177 e seguenti, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità. Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa permette, infatti, di tenere in considerazione non solo l'aspetto economico, ma anche e soprattutto quello tecnico – qualitativo, che rappresenta, per il servizio in oggetto, un aspetto fondamentale.

Si prevede che la gestione in concessione della piscina possa avere una durata di 15 anni.

Il valore della concessione è quantificato coerentemente con quanto indicato all'art. 179 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

In particolare il valore definitivo della concessione è desunto dal Piano Economico Finanziario a base di gara ed è pari a € 7.743.580,00. Se il valore della concessione al momento dell'aggiudicazione è superiore al valore stimato di oltre il 20 per cento, si considera il valore della concessione al momento dell'aggiudicazione.

La controprestazione a favore del concessionario consiste nel diritto di gestire il servizio e di riscuotere le tariffe a carico degli utenti dell'impianto natatorio, nonché ogni ulteriore entrata, quali quelle derivanti dal punto ristoro/distributori, dagli ingressi alla palestra e dalla pubblicità commerciale effettuata all'interno e all'esterno dell'impianto, in forma visiva, con l'obbligo di uniformarsi alle prescrizioni tecniche disposte dall'Amministrazione comunale e di ottemperare al pagamento del relativo canone unico patrimoniale.

SEZIONE D -MOTIVAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLA SCELTA

D.1 - Risultati attesi

I risultati prevedibilmente attesi della modalità di gestione prescelta e della definizione del rapporto contrattuale sono i seguenti:

- finanza pubblica: valorizzazione del patrimonio comunale;
- qualità del servizio: ottimizzazione dei servizi offerti alla comunità;
- contenimento dei costi per l'ente locale e per gli utenti ove possibile.

D.2 - Comparazione con opzioni alternative

Il periodo indicato rappresenta un tempo adeguato alle esigenze dell'Amministrazione: in tal modo, infatti, verranno garantite la continuità e la stabilità del servizio, consentendo al concessionario, nel contempo, di ammortizzare la realizzazione degli interventi di manutenzione necessari per l'avvio dell'impianto nonché le eventuali migliorie proposte in sede di gara, ai fini del perseguimento dell'equilibrio economico finanziario delle attività.

D.3 Esperienza della gestione precedente

La presenza dell'impianto natatorio comunale aveva garantito la presenza sul territorio comunale di un rilevante presidio per la promozione dell'attività natatoria, con conseguente valorizzazione del movimento sportivo comunale ed intercomunale. La riattivazione dell'impianto sportivo garantirà gli stessi servizi, con ridotti costi energetici grazie all'utilizzo di impianti a fonti rinnovabili, oltre alla disponibilità della vasca esterna a carico del concessionario.

D.4 - Analisi e motivazioni della durata del contratto di servizio

La durata della concessione stimata pari a 15 anni è tale da garantire in via preventiva ragionevolmente che il concessionario recuperi gli investimenti effettuati nell'esecuzione dei lavori, insieme con un ritorno sul capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici assunti dal concessionario per rispondere alle esigenze riguardanti, ad esempio, la qualità o il prezzo per gli utenti ovvero il perseguimento di elevati standard di sostenibilità ambientale.